



Circolare 1/2024

Temi:

| | |
|---|---|
| Ritenuta Bonifici spese di recupero patrimonio edilizio | 1 |
| Cessioni di beni a turisti extraUE | 1 |
| Immobili di enti non commerciali | 2 |
| Regolarizzazione del magazzino | 2 |
| Rivalutazione terreni e partecipazioni | 2 |
| Cessione di metalli preziosi | 2 |
| Rifinanziamento "Sabatini-ter" | 3 |
| Diritti reali su beni immobili | 3 |
| Modifica della determinazione del valore ISEE | 3 |
| Ritenuta alla fonte per gli agenti di assicurazione | 3 |
| IVIE e IVAFE | 3 |
| Canone RAI | 3 |
| Modifiche delle aliquote IVA per alcuni beni | 4 |
| "Super deduzione" per le assunzioni a tempo indeterminato | 4 |
| Fatture non imponibili IVA ad esportatori abituali | 5 |

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo informarvi sugli aspetti più rilevanti della Legge di Bilancio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 30.12.2023 ed entrata in vigore in data 1.1.2024. Essa integra la nostra [circolare 9/2023](#), che già illustrava alcune delle principali novità dalla bozza della Legge di Bilancio 2024.

Ritenuta Bonifici spese di recupero patrimonio edilizio

A partire **dall'1.3.2024**, la ritenuta che banche e Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico, verrà aumentata **dall'8% all'11%**.

Cessioni di beni a turisti extraUE

Come già riportato nella nostra [circolare 9/2023](#), i turisti extraUE a determinate condizioni possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta.



In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni sono applicabili alle cessioni poste in essere **dall'1.2.2024**.

Immobili di enti non commerciali

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che **sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste.

Con la Legge di Bilancio 2024 è stato disposto che gli **immobili si intendono posseduti** anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti (di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR) a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività con modalità non commerciali.

Regolarizzazione del magazzino

È stata confermata la possibilità di **regolarizzare le rimanenze di magazzino** adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

È applicabile solamente dalle imprese che adottano i principi contabili nazionali (OIC) e si riferisce al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e quindi, il 2023 per i soggetti "solari"). Le imprese con contabilità semplificata sono escluse dalla regolarizzazione.

La regolarizzazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.

La regolarizzazione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva (che sostituisce le imposte sul reddito e l'IRAP) pari al 18% del valore adeguato. In caso di eliminazione di esistenze iniziali, deve essere versata anche l'IVA. L'imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra l'importo dell'IVA aggiornato per coefficiente e le quantità/valori eliminati.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È introdotta la possibilità di **rivalutare terreni edificabili, terreni agricoli e partecipazioni**.

I terreni / partecipazioni da rivalutare devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia di stima**;
- al versamento **dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

Cessione di metalli preziosi

La plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è **pari al 100%** (in luogo del previgente 25%) **del corrispettivo della cessione**.



Rifinanziamento “Sabatini-ter”

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di **Euro 100 milioni** per il 2024 a favore della c.d. legge “Sabatini-ter”.

Diritti reali su beni immobili

Il trattamento fiscale delle operazioni relative alla costituzione e alla circolazione di diritti reali su beni immobili è stato modificato. D'ora in poi, non solo la costituzione di un diritto di usufrutto, ma anche **tutti gli altri diritti reali di godimento** su un immobile **rientreranno tra i “redditi diversi”**.

Modifica della determinazione del valore ISEE

Con la nuova “legge di bilancio”, i **titoli di Stato** e i **prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso** assistito dalla garanzia dello Stato fino a un importo complessivo di **Euro 50.000,00**, non sono considerati ai fini della determinazione del valore ISEE.

Ritenuta alla fonte per gli agenti di assicurazione

Dal 1.4.2024, anche le provvigioni derivanti da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, saranno soggette a una ritenuta d'acconto **del 23% sulla base imponibile pari al 50%** (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

IVIE e IVAFE

Con la “Legge di Bilancio 2024”:

- è confermato l'aumento **dallo 0,76% all'1,06%** dell'aliquota relativa all'IVIE;
- è confermata la fissazione nella misura **del 0,4% annuo** del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'IVAFA qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato.

Canone RAI

Per il 2024, il canone RAI per uso privato è **ridotto da Euro 90,00 a Euro 70,00**.

Attenzione: Per i cittadini per i quali l'addebito del canone avviene nella bolletta dell'energia elettrica, spetterà alle imprese elettriche e agli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti. Se nessuno della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, il canone deve essere versato **entro il 31 gennaio** dell'anno di riferimento con il [modello F24](#).



Il canone RAI non è dovuto per i soggetti:

- di età pari o superiore a 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a Euro 8.000,00 annui e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti);
- Diplomatici e militari stranieri;
- Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la tv.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra [circolare 4/2023](#) e al [sito dell'Agenzia delle Entrate](#).

Modifiche delle aliquote IVA per alcuni beni

Sono state modificate le aliquote IVA per i seguenti beni:

- **Dal 5% al 10%:**
 - prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile coppette mestruali;
 - latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
 - estratti di malto;
 - preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso;
 - pannolini per bambini
- **Dal 5% al 22%:**
 - seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli
- **Dal 22% al 10%:**
 - pellet (solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024).

“Super deduzione” per le assunzioni a tempo indeterminato

Il Decreto Legislativo 216/2023 introduce la nuova “super deduzione” relativa alle assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. Secondo la nuova normativa, le aziende e i liberi professionisti con sede in Italia che procedono con nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato nel corso del 2024 potranno beneficiare di una deduzione aggiuntiva del 20%. In pratica, **sarà possibile detrarre il 120% dei costi corrispondenti dalla base imponibile.**

I requisiti per l'agevolazione sono:

- aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni;
- il numero totale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato presso l'azienda alla fine del 2024 deve essere superiore alla media dei dipendenti nel periodo d'imposta precedente.

Sono esclusi i forfettari e le imprese che si trovano in liquidazione ordinaria o giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.



Fatture non imponibili IVA ad esportatori abituali

In applicazione delle misure finalizzate alla ricerca dei "falsi esportatori", nella fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA, in quanto effettuate nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d'intento, oltre ai consueti dati:

- nel campo "TipoDato" va indicato "INTENTO";
- nel campo "RiferimentoData" va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento;
- nel campo "RiferimentoTesto" va riportato:
 - il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento;
 - il progressivo della dichiarazione d'intento.(separati dal segno "-" oppure "/".)

Le Specifiche tecniche prevedono ora che, se la dichiarazione d'intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore "00477".

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.